

G della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica. »

La parola spetta all'onorevole Larussa per un fatto personale.

LARUSSA. L'onorevole Bonghi si è diretto a me facendo notare di non stare l'osservazione messa in veduta nell'interesse dei contribuenti per darsi la preferenza al progetto ministeriale, bisognando abolire le tasse scolastiche e non le propine. Di rimando, spiego meglio la cosa.

So bene che nel linguaggio scolastico si chiama propina quella parte della tassa pagata dai giovani per gli esami di ammissione agli istituti tecnici, e per gli esami di licenza, e che è devoluta ai professori. Soppresses per legge le propine ne conseguiva che presto o tardi il Governo era tenuto di depurare le tasse scolastiche della parte non più corrisposta agli insegnanti esaminatori per agevolare il pubblico insegnamento.

Questo è non altro mi occorre dire sul fatto personale, per cui ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Rattazzi.

RATTAZZI. Vi rinunzio.

Voci. Ai voti! La chiusura!

CANTONI. Mi limiterò a fare pochissime osservazioni a quanto ha detto l'onorevole Bonghi. Mi spiace che per la mia qualità di professore le mie occupazioni mi abbiano impedito di trovarmi qui prima d'ora. Avrei certo dimostrato come la tabella proposta dal Ministero e approvata dalla prima Commissione era una tabella abbastanza ragionata e ponderata. L'onorevole Bonghi trova sempre che le proposte del Ministero di pubblica istruzione non discendono da ponderati criteri. Me ne duole, ma anche questa volta egli ha torto.

Io non posso ammettere che gli incaricati, i professori reggenti, i professori titolari dei ginnasi e delle scuole tecniche, che formano il maggior numero degli insegnanti secondari, e che sono i peggio retribuiti attualmente, non sia giusto che debbano essere migliorati con una più alta misura.

La proporzionalità tra l'aumento e lo stipendio attuale, qual è proposta dalla Commissione, è la più ingiusta; poichè per quei poveri incaricati che hanno 840 lire, l'aumento di 84 lire per verità è una derisione; lo stesso dico per quelli che hanno 980 e 1120 lire. E badate che questi costituiscono la maggior parte del personale delle scuole tecniche e normali. Vi sono moltissimi incaricati i quali per legge stessa sono sempre incaricati; non è mica come nelle Università dove l'incarico è annuale, dove l'incaricato sta solo fino a che si provveda alla cattedra regolarmente; qui il professore di disegno, di calligrafia è solo incaricato e non può avere che 840, 980, 1120 lire.

Ebbene il Ministero aveva proposto che a costoro fosse aumentato lo stipendio almeno di 200, di 220, di

240 lire, e poi, quanto alla graduatoria, aveva proposto che per gli insegnanti di terza classe, l'aumento, proporzionalmente, fosse maggiore di quello che si dava a quelli di seconda e di prima. Mi pare giustizia di venire in aiuto di coloro che sono nelle più meschine condizioni, e che pure pagano un larghissimo tributo di devozione al paese coll'esercizio dell'insegnamento nelle scuole le più basse, dove hanno a lottare, non solo colle difficoltà dell'insegnamento, ma colle difficoltà che la società crea loro con una meschinissima posizione.

Non posso dunque accettare una ripulsa così recisa come quella che venne fatta dall'onorevole Bonghi.

Un'altra cosa io desidererei di domandare alla Giunta, se cioè coll'applicazione di questi aumenti s'intende di far cessare quegli aumenti che già i professori tengono per anzianità. Questa è una questione gravissima che la precedente Commissione aveva risolta in questo senso, che gli aumenti di anzianità venivano conservati in uno cogli aumenti che la legge promette attualmente. Perchè altrimenti, badate che questo vostro aumento riuscirà ancora per molti anni, e per molti insegnanti, tutt'affatto inutile, e, per così dire astratto. Per esempio, un professore titolare di liceo di prima classe, al quale competono per legge 2200 lire, e che sia, come lo sono molti, da dodici anni insegnante in quella classe, tiene già attualmente 2640 lire di stipendio. Col vostro aumento del decimo voi gli date un aumento di 220 lire, ma lo percepisce? No, perchè la Corte dei conti dice, che gli aumenti per anzianità cassano gli aumenti di grado, finchè questi non superano quelli.

Ora quella Commissione aveva dichiarato che gli aumenti di grado non potevano distruggere gli aumenti che già si avevano per anzianità. Questa è una questione molto grave, è questione che va bene spiegata nella legge, perchè, se non vi preoccupate di tenere fermi gli aumenti di anzianità, pochissimi professori vi saranno grati della presente legge.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo articolo di legge come è stato concordato tra il Ministero e la Commissione, di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato.)

BONGHI, *relatore*. Domanderei al signor ministro se non gli paresse utile di aggiungere, dietro anche le osservazioni fatte dall'onorevole Cantoni, conformi alle mie, l'articolo 3, dell'antecedente Commissione, di cui fu relatore l'onorevole Pissavini, perchè ora, mutata la natura dell'assegno, può benissimo succedere il caso a cui quell'articolo riparava.

L'articolo era concepito così:

« Nell'assegnare i nuovi stipendi verrà conservato ad ognuno, oltre lo stipendio normale, l'assegno conseguito per aumento triennale o sessennale, ecc. »

MINISTRO REGGENTE L'ISTRUZIONE PUBBLICA. O io non capisco nulla o non vedo la necessità, anzi vedo i